

Publicato il 11/04/2024

N. 07000/2024 REG.PROV.COLL.
N. 11667/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11667 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da A2a Ambiente S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Prati ed Elisabetta Scotti, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

contro

Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosa Maria Privitera, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, via Marcantonio Colonna, n. 27;

Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Lazio Abruzzo, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e per L'Etruria Meridionale, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Provincia di Viterbo, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Felice, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di

Giustizia;

Città Metropolitana di Roma Capitale, in persona del Sindaco Metropolitan, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanna Albanese, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

Comune di Tarquinia, Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per il Lazio, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Roma e La Provincia di Rieti, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e per L'Etruria Meridionale, Ministero dello Sviluppo Economico – Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo, Arpa Lazio, Asl Roma 4, Dipartimento dei Vigili del Fuoco – Ministero dell'Interno – Comando Provinciale di Viterbo, Rfi – Rete Ferroviaria Italiana Direzione Territoriale Produzione Roma, Terna Spa, S.A.T. Società Autostrada Tirrenica S.p.A., Comune di Allumiere, Comune di Monte Romano, Comune di Tolfa, Direzione Regionale per Le Politiche Abitative e La Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica, Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti – Area Valutazione di Incidenza e Risorse Forestali – Area, Direzione Infrastrutture e Mobilità – Area Coordinamento e Monitoraggio delle Politiche Regionali in Materia di Energia, Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale – Regione Lazio, non costituiti in giudizio;

Ministero della Cultura, Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, Enac Ente Nazionale Aviazione Civile, Enav Ente Nazionale Assistenza Volo, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ausl Vt, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Elaine Bolognini, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

Comune di Civitavecchia, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Marina Marino, Domenico Occagna e Silvio Sbragaglia, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

I. Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'accertamento e la declaratoria dell'illegittimità del comportamento inadempiente dell'Amministrazione all'obbligo di provvedere in relazione al procedimento ex art. 27-bis del d. lgs. 152/2006 relativo al progetto di “*Impianto di Recupero Energetico di Tarquinia (VT)*”, ubicato nel Comune di Tarquinia, in provincia di Viterbo, località Pian D'Organo - Pian dei Cipressi, avviato da A2A Ambiente S.p.A. con istanza del 14 giugno 2019 e per la conseguente condanna dell'Amministrazione a concludere il procedimento con un provvedimento espresso;

II. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da A2a Ambiente S.p.A. il 31 gennaio 2023:

per la dichiarazione di illegittimità e l'annullamento:

- 1) della determina n.G16386 della Regione Lazio avente ad oggetto “*Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 27-bis del D.lgs.152/2006 e s.m.i. progetto di ‘Impianto di Recupero Energetico di Tarquinia (VT)*”, in Comune di Tarquinia (VT), località Pian d'Organo – Pian dei Cipressi Società proponente A2A AMBIENTE S.p.A. Registro Elenco Progetti n. 051/2019”, con la quale la Regione ha rigettato l'istanza della ricorrente “*secondo le risultanze di cui all'istruttoria tecnico-amministrativa da considerarsi parte integrante della presente determinazione*”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 101 del 9 dicembre 2022, e dei relativi allegati;
- 2) del documento istruttorio della Direzione Regionale Ambiente proposta istruttoria n. 49410 del 23 novembre 2022 allegato alla determina n. G16386 non notificato alla ricorrente separatamente dalla determina predetta;
- 3) dei pareri tutti richiamati nei suddetti atti, tra cui i pareri espressi da:
 - Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino centrale, parere prot.n. 0005726 del 13 agosto 2020;
 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Area Metropolitana di Roma, Provincia di Viterbo e Etruria meridionale;
 - Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti -

Area Valutazione di Incidenza e Risorse Forestali, con nota prot. 0571658 del 30 giugno 2020;

- ASL di Viterbo con nota prot. 67618 del 2 settembre 2019;

- Comune di Civitavecchia con Delibera di Giunta Comunale n. 222 del 12 dicembre 2019;

- Comune di Tarquinia con Delibere di Giunta Comunale n. 111 del 22 novembre 2019 e n.122 del 16 dicembre 2019;

- Comune di Allumiere con Delibera di Giunta Comunale n. G000167 del 6 dicembre 2019 e prot. 14087 del 4 dicembre 2019;

- Comune di Monte Romano con Delibera di Giunta Comunale n.118 del 13 dicembre 2019;

- Comune di Tolfa con Delibera di Giunta Comunale n.131 del 16. dicembre 2019;

- Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica - Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Province Di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo;

4) del verbale della Conferenza di Servizi del giorno 30 giugno 2020;

5) per quanto occorrer possa, del Piano di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio pubblicato sul BUR n. 116 del 22 settembre 2020;

6) di ogni atto connesso, presupposto o conseguente, anche allo stato non conosciuto;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio, della Provincia di Viterbo, della Città Metropolitana di Roma Capitale, del Ministero della Cultura, dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, dell'Ausl Vt, di Enac - Ente Nazionale Aviazione Civile, di Enav - Ente Nazionale Assistenza Volo, del Comune di Civitavecchia, del Ministero dello Sviluppo Economico Ispettorato Territoriale Lazio Abruzzo e della

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e per L'Etruria Merid;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Rosaria Palma nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2024 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso introduttivo, notificato il 7 ottobre 2022 e depositato il successivo 12 ottobre 2022, la società A2a Ambiente ha adito l'intestato Tribunale ai fini della condanna, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., dell'Amministrazione regionale alla conclusione del procedimento avviato ex art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 con istanza del 14 giugno 2019 relativo al progetto - soggetto a VIA regionale - di un impianto di Recupero Energetico ubicato nel Comune di Tarquinia - Località Pian D'Organo (Pian dei Cipressi).

2. Parte ricorrente contesta il ritardo nella convocazione della conferenza di servizi, ancorché fosse in realtà cessato il periodo di sospensione dei procedimenti amministrativi connesso all'emergenza pandemica (cfr. d.l. n. 18/2020 conv. in l. n. 27/2020), e in ogni caso la mancata adozione del provvedimento finale nonostante la comunicazione del preavviso di diniego.

3. Si sono costituite in resistenza la Regione Lazio e le altre Amministrazioni intimete come in epigrafe indicate.

4. In data 12 dicembre 2022 la ricorrente ha chiesto rinviarsi la trattazione del giudizio in ragione della necessità di impugnare il provvedimento reiettivo sopraggiunto in corso di causa.

5. Indi, con i motivi aggiunti notificati il 24 gennaio 2023, la società A2A Ambiente S.p.A ha gravato la determinazione n. G16386 del 25 novembre 2022 con la quale la Regione Lazio ha esitato negativamente il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (reso ai sensi dell'art. 27-bis del

d.lgs.152/2006), in uno all'allegato documento istruttorio n. 49410 del 23 novembre 2022 e a tutti i pareri ivi richiamati.

6. Il progetto presentato dalla ricorrente - relativo ad impianto per il recupero energetico alimentato attraverso la combustione di rifiuti speciali non pericolosi - non solo non ha superato il giudizio di compatibilità ambientale (cfr. i pareri negativi rilasciati in conferenza dalle Amministrazioni partecipanti), ma è stato altresì ritenuto soggetto ai divieti di installazione di nuovi impianti di incenerimento e di coincenerimento di cui all'art. 15 comma 1 bis della l.r. n. 27/1998, in ragione della non compatibilità dello stesso con le previsioni del Piano regionale di Gestione dei rifiuti del 2020, che postula la sufficienza, per il periodo di vigenza del Piano e in riferimento al fabbisogno ivi indicato, dell'esistente impianto di San Vittore, avente una capacità pari a 400.000 tonnellate (cfr. par. 10.9 del PRGR).

7. Avverso gli atti impugnati parte ricorrente ha formulato i seguenti motivi di ricorso:

1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 15, comma 1 bis, della L.R. 27/98, così come in ultimo novellato dall'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 1), della legge regionale 23 novembre 2020, n. 16 – Violazione della L.R. 27/1998, art. 7, comma 1 - Eccesso di potere per irragionevolezza manifesta e travisamento dei fatti – difetto di istruttoria e di motivazione – Violazione dell'art. 3 della L. 241/1990 – Violazione dell'art. 97 della Cost. – Sviamento;

Si deduce che la previsione della l.r. n. 27/1998 non può ritenersi applicabile, come, invece ha ritenuto la Regione, agli impianti che trattano rifiuti speciali (quelli cioè che alimenteranno l'impianto della ricorrente), in quanto non sottoposti alle limitazioni del PRGR; i rifiuti speciali, infatti, precisa parte ricorrente, non necessariamente devono essere smaltiti all'interno del territorio regionale e del singolo ATO (art. 7 comma 1 della l.r. n. 27/1998), né rilevano ai fini dell'attuazione del principio di autosufficienza degli Ambiti territoriali ottimali.

Lo stesso PRGR, poi, dichiarerebbe la propria incompetenza a pianificare la dotazione impiantistica necessaria al trattamento dei rifiuti speciali - ivi inclusi i rifiuti speciali provenienti dal trattamento dei rifiuti urbani (par. 1.1.5 del Piano).

Non sarebbero, poi, più attuali le prescrizioni di Piano che hanno ritenuto sufficiente l'impianto di San Vittore rispetto al fabbisogno regionale, tenuto conto dell'approvazione da parte del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025 del piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale (che prevede la realizzazione di un termovalorizzatore), e dell'autorizzazione per lo stesso impianto di San Vittore alla realizzazione di una nuova linea (la quarta) dell'impianto.

II) In subordine al motivo che precede: illegittimità derivata degli atti impugnati per contrasto con le norme eurolunitarie - Necessaria disapplicazione dell'art. 15, comma 1 bis, della L.R. 27/98, così come in ultimo novellato dall'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 1), della legge regionale 23 novembre 2020, n. 16 e conseguente illegittimità degli atti impugnati per violazione delle Direttive 2008/98/CE, 1999/31/CE e 2018/850/UE;

Si contesta, in subordine, la non coerenza delle prescrizioni regionali fondanti il provvedimento reiettivo (art. 15, comma 1 bis della l.r. 27/1998, nonché il par. 10.9 del vigente PRGR) con il diritto unionale, ed in particolare in riferimento alla Direttiva Quadro 2008/98/CE (che fa prevalere le esigenze di recupero rispetto allo smaltimento in discarica), nonché agli artt. 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, consentendo i provvedimenti regionali posizioni di sostanziale monopolio o, quantomeno, di dominanza, a discapito degli altri operatori.

III) Violazione dell'art. 10-bis della L. 241/1990 – Eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza - Difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione dell'art. 1 comma 2-bis e 3 della L. 241/1990 - Violazione dell'art. 97 della Costituzione – Sviamento - Violazione dei principi di partecipazione, leale collaborazione e buona fede;

Sotto il profilo procedimentale, inoltre, si censura il difetto del necessario contraddittorio procedimentale in ragione dell'incompletezza del preavviso di diniego che ha menzionato, come unico motivo ostativo al rilascio del provvedimento, la disciplina dell'art. 15 comma 1 bis e 1 ter della l.r. 27/1998 in riferimento al par. 10.9 del PRGR, laddove il provvedimento di diniego risulta motivato anche mediante il richiamo ai numerosi pareri espressi dalle autorità intervenute nella conferenza di servizi.

IV. In subordine ai motivi I e II che precedono: Illegittimità degli atti impugnati poiché derivata dall'illegittimità costituzionale della art. 15, comma 1 bis, della L.R. 27/98, così come in ultimo novellato dall'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 1), della legge regionale 23 novembre 2020, n. 24, nella parte in cui vieta l'installazione di nuovi impianti di incenerimento e co-incenerimento di rifiuti speciali o che utilizzino rifiuti speciali come combustibile, qualora l'installazione stessa non sia rispondente ai criteri e ai fabbisogni previsti dal Piano di gestione dei rifiuti, con riferimento: agli artt. 117, secondo comma, lettera s), 41 e 97 della Costituzione; all'art 117, comma 2, lett. e) della Costituzione; agli artt. 11 e 117 comma 1 della Costituzione; agli articoli 3, 24 e 113 della Costituzione”.

Parte ricorrente formula, infine, istanza di rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 comma 1 bis l.r. n. 27/1998, in riferimento agli artt. artt. 117, secondo comma, lettera s), 41 e 97 Cost., all'art 117, comma 2, lett. e) Cost., agli artt. 11 e 117 comma 1 della Cost., nonché agli articoli 3, 24 e 113 Cost.

8. Le parti hanno quindi presentato ulteriori memorie ex art. 73 comma 3 c.p.a e all'udienza pubblica del 10 gennaio 2024 la causa, sentiti i difensori delle parti presenti è stata trattenuta in decisione.

9. *In limine litis* va disposta, ai sensi dell'art. 117, comma 5 c.p.a., la conversione del rito speciale previsto per il silenzio dell'Amministrazione in rito ordinario in ragione della sopravvenienza nel corso del giudizio del provvedimento reiettivo impugnato con atto per motivi aggiunti.

10. Sempre in via preliminare, va quindi dichiarata l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso, avendo la Regione comunque

concluso il procedimento attivato ai sensi dell'art. 27 bis del d.lgs. n. 152/2006 con provvedimento espresso ancorché non soddisfacitivo.

10. Ciò premesso, i motivi aggiunti non sono fondati e devono essere respinti.

11. Oggetto del presente giudizio è il provvedimento di rigetto della VIA richiesta dalla società ricorrente in data 17 giugno 2019 ex art. 27-bis del d.lgs n. 152/2006 per la realizzazione di un impianto di recupero energetico di rifiuti speciali non pericolosi, rientrante nella tipologia di impianti sottoposti ad A.I.A., categoria IPPC 5.2 a): *“Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti: - a) per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg all’ora”*.

12. *In primis*, il Collegio reputa non fondato il primo gruppo di censure secondo cui la Regione avrebbe erroneamente applicato sia l'art. 15 comma 1 bis della l.r. n. 27/1998 che le presupposte prescrizioni del vigente PRGR.

13. In particolare, il citato comma 1 bis dell'art. 15 della l.r. n. 27/1998, come introdotto dall'art. 9 della l.r. n. 16 del 23 novembre 2020, prescrive che *“Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 178 del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, dei criteri di priorità e delle percentuali di raccolta differenziata disposti rispettivamente dall'articolo 179 e dall'articolo 205, comma 1, del medesimo d.lgs. 152/2006, è vietata l'installazione di nuovi impianti di incenerimento e coincenerimento di rifiuti o che utilizzino rifiuti come combustibile, qualora l'installazione stessa non sia rispondente ai criteri e ai fabbisogni previsti dal Piano di gestione dei rifiuti.*

14. Si precisa che il divieto di installazione di nuovi impianti di incenerimento (o di coincenerimento) come sopra descritti si applica, in forza del comma 1 ter della disposizione da ultimo citata, anche ai procedimenti di autorizzazione, come quello in esame, pendenti alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni.

15. Orbene, il divieto introdotto dalla novella del 2020, nel suo significato letterale, si riferisce, all'evidenza e indistintamente, a tutti gli impianti di incenerimento o di coincenerimento -indipendentemente, quindi, dalla tipologia di rifiuto utilizzato (urbani o speciali non pericolosi) -, con finalità

dichiarate di precauzione, prevenzione e sostenibilità ambientale (cfr. il rinvio all'art. 178 d.lgs 152/2006) e soprattutto di coordinamento dell'impiantistica in questione con la pianificazione regionale nella gestione dei rifiuti (PRGR approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 4 del 5 agosto 2020).

16. Né è predicabile il contrasto con la normativa unionale, siccome anche la direttiva quadro 2008/98/CE, come recepita con d.lgs. n. 36/2003 dà prevalenza al principio della prevenzione, mentre quanto alla ipotizzata violazione dell'art. 102 del TFUE, è sufficiente osservare che tutti gli impianti necessari al fabbisogno impiantistico regionale (e quindi anche quello di San Vittore) sono sottoposti a tariffazione regionale, secondo i parametri previsti dalla deliberazione Arera 363/2021/R/rif, come attuata dalla d.G.R. 290 del 12 maggio 2022.

17. Dunque, correttamente la Regione, in applicazione dell'art. 15 comma 1 bis della l.r. 27/1998, ha dato rilievo - in senso ostativo alla costruzione dell'impianto - al par. 10.9 del PRGR secondo cui i fabbisogni regionali sono per il periodo di vigenza del Piano soddisfatti dall'impianto di San Vittore.

18. A tal riguardo, peraltro, non può validamente sostenersi che la regolamentazione degli impianti relativi ai rifiuti speciali sia completamente estranea alla normativa del PRGR, che difatti, disciplina anche *“il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenuto conto delle esigenze di carattere geografico o della necessità di smaltire in impianti specializzati”* (art. 7 della l.r. 27/1998), sicché il PRGR del 2020 individua i criteri per identificare le aree idonee e non idonee per la localizzazione delle diverse tipologie di impianto di trattamento e smaltimento dei rifiuti speciali (pag. 9 del PRGR).

19. A tutto concedere, il provvedimento gravato è comunque fondato su di un giudizio negativo di compatibilità ambientale del progetto, che, ad avviso del Collegio, non è stato sufficientemente contestato né revocato in dubbio dai rilievi di parte ricorrente.

20. A tal riguardo, si premette che il progetto rientra nella tipologia elencata nell'Allegato III alla Parte Seconda, punto 1, lett. n) del d.lgs. 152/2006, denominata: *“Impianti di smaltimento per recupero di rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 100t/g mediate operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D9, D10 e D11 ed allegato C lettera R1 della parte IV del D. Lgs. 152/2006”* (cfr. istanza di rilascio di VIA).

21. L'impianto progettato ha una potenza termica di combustione di 200 MWt al massimo carico termico continuo; è alimentato con rifiuti speciali non pericolosi aventi un potere calorifico inferiore (PCI) variabile tra 9.200 kJ/kg e 17.000 kJ/kg; ed è costituito da due identiche linee di combustione (da 100 MWt ciascuna), dalle relative linee di depurazione dei fumi e da una turbina a vapore a condensazione in grado di generare, al massimo carico termico continuo, una potenza elettrica lorda pari a circa 60 MWe.

22. E' previsto altresì che l'energia elettrica prodotta sia immessa nella Rete di Trasmissione Nazionale tramite nuovo collegamento in cavo interrato AT a 150 kV della lunghezza di circa 3,5 km tra la nuova stazione di trasformazione interna all'Impianto e la Stazione Elettrica (S.E.) di Santa Lucia, ubicata nel Comune di Civitavecchia (per circa 3,2 km).

23. Gli interventi in progetto interessano il territorio dei Comuni di Tarquinia (VT) e Civitavecchia (RM): nel Comune di Tarquinia ricade il sito individuato per la realizzazione dell'impianto ed un breve tratto (circa 256 m) del cavo AT; in quello di Civitavecchia la restante parte (circa 3,2 km) del cavo AT fino al collegamento all'esistente S.E. di Santa Lucia.

24. Parte ricorrente ha altresì richiesto che l'Autorizzazione Unica ai sensi del comma 6 art. 208 del d.lgs. n. 152/2006 produca effetti di variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Tarquinia e al Piano Quadro di Indirizzo e Coordinamento Zona D1, nonché al Piano Comunale di Classificazione urbanistica del Comune di Tarquinia e, se necessario, del Comune di Civitavecchia, al fine di attribuire una classe acustica VI all'area dell'impianto ed esternamente alla stessa delle “fasce cuscinetto”.

25. Ora, al di là del parere negativo emanato dai Comuni interessati dall'intervento, l'atto impugnato dà evidenza che in sede di conferenza di servizi le amministrazioni competenti in ordine alla valutazione ambientale in senso stretto hanno tutte espresso parere negativo alla realizzazione dell'impianto.

26. *In primis*, l'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino centrale ha escluso che *“l'impianto in progetto sia compatibile con lo stato ambientale delle risorse idriche sotterranee e superficiali dell'area, stante il previsto raggiungimento/mantenimento del buono stato ambientale per tutti i corpi idrici ai sensi della Direttiva quadro sulle Acque 2000/60/CE”* (parere prot.n. 0005726 del 13 agosto 2020).

27. Indi, la Soprintendenza ha evidenziato che *“Oltre al rischio archeologico relativamente sostenuto, preso in considerazione dalla relazione preventiva, e alla classificazione del paesaggio come “agrario di valore” nella tav. A del PTPR, vanno aggiunti la presenza del percorso panoramico della via Aurelia (segnalata nella tav. C) e la visibilità da siti di rilevante interesse paesaggistico, che includono il sito UNESCO della necropoli dei Monterozzi, la città di Leopoli-Cencelle, i Monti della Tolfa e il litorale nord di Civitavecchia; siti rispetto ai quali la mole e l'impatto visivo dell'impianto non consente di ipotizzare opere di mitigazione e/o compensazione adeguate”*.

28. Dal canto suo, la Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti - Area Valutazione di Incidenza e Risorse Forestali con nota prot. 0571658 del 30 luglio 2020 ha ritenuto di *“non poter escludere che il progetto possa comportare significativi impatti di tipo indiretto sugli obiettivi di conservazione dei Siti della Rete Natura 2000 menzionati, in termini di perdita, frammentazione e degradazione di habitat di specie tutelate e di effetti negativi di tipo indiretto su specie animali e habitat di interesse unionale, e che il progetto non sia quindi assentibile.*

Per quanto sopra rappresentato e tenuto anche conto del Principio di precauzione di cui all'art. 174 del Trattato UE e all'art. 301 del Dlgs n. 152/2006 e s.m.i., si esprime parere negativo, ai sensi dell'art. 5 del DPR n.357/1997 sul progetto denominato “Impianto di recupero energetico di Tarquinia” in località “Pian d'Organo –Pian dei Cipressi” in Comune di Tarquinia (VT)” (cfr. nota della direzione regionale

Politiche ambientali e Ciclo dei Rifiuti del 30 giugno 2020 che ha espresso, quindi, anche valutazione di incidenza negativa).

29. La ASL di Viterbo, dal canto suo, ha manifestato perplessità sulla localizzazione e le caratteristiche di pericolosità dell'impianto il quale *“sarebbe inserito in un'area carente di opere di urbanizzazione primaria, in quanto nella documentazione tecnica, relativamente all'approvvigionamento idrico e allo smaltimento delle acque reflue, si parla di due pozzi di nuova realizzazione e di trincee drenanti da realizzare all'interno dell'area di progetto”* (nota prot.n. 0695034 del 4 settembre 2019).

30. Si tratta, a ben vedere, di pareri negativi supportati da ragioni congrue e puntuali, resi nell'ambito della conferenza di servizi disciplinata ai sensi dell'art. 14 ter della l. n. 241/1990 (come prevede l'art. 27 bis del d.lgs 152/2006), il cui provvedimento conclusivo appare sorretto da articolata motivazione e risulta adottato sulla base dell'unanimità delle posizioni espresse dalle amministrazioni istituzionalmente preposte alla tutela dell'ambiente e della salute e di quelle territoriali interessate dal progetto.

31. Per tali motivi anche laddove fosse stato correttamente formulato il preavviso di rigetto, la Regione non avrebbe potuto adottare un provvedimento diverso da quello in concreto adottato.

32. Difatti, *“Le previsioni di cui all'art. 10-bis l. n. 241/1990 devono essere coordinate con quelle di cui all'art. 21-octies, comma 2, L. 241/1990. Il primo periodo del comma due del predetto art. 21-octies opera tuttora in relazione alla violazione procedimentale del menzionato art. 10-bis. Ciò anche dopo le modifiche introdotte dall'art. 12, comma 1, lett. i), d.l. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020, le quali incidono propriamente sull'applicazione del secondo periodo del comma 2 dell'art. 21-octies L. n. 241/1990 in esame, secondo cui: "2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. [...]”*.

La lettura coordinata dei menzionati artt. 10-bis e 21-octies, comma 2, L. n. 241/1990, esclude che il provvedimento sia annullabile qualora, per la natura vincolata o comunque per la dimostrata non modificabilità del suo contenuto dispositivo, in sede di riedizione del potere non si potrebbe addivenire ad una decisione differente da quella in concreto adottata (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 22 agosto 2023, n.4838).

33. Sotto altro aspetto, il carattere assorbente del giudizio negativo di compatibilità ambientale priva di rilevanza la questione di costituzionalità formulata in riferimento all'art. 15 comma 1 bis della l.r. 27/1998.

34. Alla luce delle superiori considerazioni, previa declaratoria di improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuto difetto di interesse della domanda azionata ai sensi dell'art. 117 c.p.a, i motivi aggiunti vanno respinti siccome infondati.

35. Nondimeno la complessità delle questioni trattate giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando:

-dichiara improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuto difetto di interesse.

- respinge i motivi aggiunti;

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Spagnoletti, Presidente

Sebastiano Zafarana, Consigliere

Rosaria Palma, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Rosaria Palma

Leonardo Spagnoletti

IL SEGRETARIO